Penale Sent. Sez. 5 Num. 38655 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: CIRILLO PIERANGELO
Data Udienza: 30/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Casciabanco Vincenzo nato a Modugno il 20/10/1979

avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva

condannato Vincenzo Casciabanco per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, in relazione alla società "Il Regalo s.r.l.", fallita il 14 marzo 2019.

Secondo i giudici di merito, l'imputato – nella qualità di amministratore della fallita – avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

Avrebbe, inoltre, distratto i seguenti beni: immobilizzazioni materiali per euro 292.877; immobilizzazioni finanziarie per euro 30.712; rimanenze per euro 148.743; disponibilità liquide per euro 36.864.

Avrebbe, infine, cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, omettendo «sistematicamente il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali sino a raggiungere una debitoria complessiva, anche per effetto di sanzioni e interessi, di oltre 17 milioni di euro, che erodeva completamente il capitale sociale».

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe confermato la decisione di primo grado sulla base di un compendio probatorio inadeguato e di mere valutazioni presuntive. Assume anche l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, in quanto fondato su dichiarazioni rese dall'imputato nel corso della verifica fiscale in presenza di indizi di reato, senza rispettare le prescrizioni imposte dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con gli elementi a discarico, emergenti dalle dichiarazioni dell'imputato e da quelle dei professionisti che assistevano la società, e avrebbe fondato il giudizio sull'elemento soggettivo del reato sulla base di mere ipotesi. Deduce, infine, che le condotte contestate, pur distinte sul piano materiale, avrebbero dovuto essere considerate come espressive di un'unica e complessa azione penalmente rilevante.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che la Corte di appello, ove avesse ricondotto le condotte, pur materialmente distinte ma tutte aventi a oggetto le scritture contabili obbligatorie, a un'unica e complessa azione penalmente rilevante e avesse valutato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., avrebbe potuto ridurre le pene, principale e accessoria, e concedere la sospensione condizionale della pena.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Le censure, in larga parte, sono pure generiche e assertive.

In particolare, il ricorrente non chiarisce in che modo le dichiarazioni rese dall'imputato e dai professionisti che assistevano la società avrebbero dovuto portare a escludere la responsabilità del Casciabanco per le specifiche fattispecie di reato a lui contestate.

Del tutto generica è anche la censura relativa al verbale di constatazione della Guardia di finanza.

Al riguardo, va rilevato che, ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza emergano indizi di reato, gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova e a raccogliere quanto possa servire all'applicazione della legge penale devono essere compiuti nel rispetto delle disposizioni del codice di rito. Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale. Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (cfr. Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523). Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il presupposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., cui segue il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito a una persona determinata (cfr. Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291; Sez. 2, 13/12/2005, n. 2601, Cacace, Rv. 233330).

Alla luce dei principi richiamati, la censura difetta di specificità, non avendo il ricorrente individuato il momento di emersione degli indizi di reato né, conseguentemente, distinto le dichiarazioni rese anteriormente, e dunque utilizzabili, da quelle rese successivamente, delle quali deduce l'inutilizzabilità.

La censura risulta inammissibile per genericità, anche sotto altro profilo.

Invero, quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez. 3 n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).

Ebbene, nel caso in esame, nonostante dalla lettura delle sentenze emerga con evidenza che i giudici di merito abbiano attribuito rilevanza fondamentale a prove diverse da quelle di cui si contesta l'utilizzabilità (quali, a esempio, la relazione del curatore), il ricorrente si è completamente sottratto all'onere di vincere la prova di resistenza, rendendo le proprie doglianze del tutto generiche sul punto.

Generica e manifestamente infondata è la censura con la quale il ricorrente deduce che le condotte contestate, pur distinte sul piano materiale, avrebbero dovuto essere considerate come espressive di un'unica azione penalmente rilevante.

Al riguardo, va ribadito che, «in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto fondato su censure generiche, assertive e poco chiare. Quanto al trattamento sanzionatorio, in ogni caso, va rilevato che è stata applicata la pena nel minimo edittale. Del tutto priva di specificità è, inoltre, la doglianza relativa alla sospensione condizionale, non avendo il ricorrente indicato le ragioni che ne avrebbero giustificato la concessione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2026.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Rosa Pezzullo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale